

Chi trova un tesoro... non trova un amico

Avete mai avuto la ventura di trovare, nel bel mezzo del vostro giardino, o fosse anche in un suo angolo recondito, un tesoro? Se sì, beh, beati voi: finora invece la sottoscritta non si è mai imbattuta in nulla di più prezioso di un vecchio scarpone malandato, (e perfino della misura sbagliata)! Ma cosa si intende di preciso per “tesoro”? Ai sensi dell’art. 932 cc “[...] qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario”, che, in virtù di ciò, “appartiene al proprietario del fondo” o, “se trovato nel fondo altrui [...] per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore”. Converrete dunque che io possa tirare un sospiro di sollievo: lo scarpone è mio e guai a chi me lo tocca! Qualora tuttavia il fato non fosse con voi tanto prodigale, e vi costringesse al fardello di rinvenire un più pregevole oggetto, sarebbe forse il caso di trattenere il respiro per ancora qualche minuto! Perché?

L’ultimo comma del suddetto articolo rimanda infatti ad una disciplina speciale circa il “ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico” che, ex art. 826 cc, “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato”. Oggi, la materia è regolata dal decreto legislativo 42/2004, detto anche **Codice dei beni culturali e del paesaggio**. Se dunque, non a torto, sarete ben più entusiasti di aver scovato un’anfora o un’antichissima moneta, piuttosto che il consunto pallone del vicino o l’osso ben occultato dal cane, dovrete però convivere con la eventualità, non troppo remota, di dovervene separare. Naturalmente non tutti i ritrovamenti si configurano come beni culturali, ma, nel dubbio, occorre avvisare entro 24 ore la Soprintendenza ai Beni Culturali o il Sindaco o le forze dell’ordine.

Qualora dovesse balenarvi l’idea, non troppo impopolare dalle nostre parti, di serbare il cimelio per voi, così da poter sfoggiare un suppellettile di tutta invidia, o semplicemente perché paventate le lungaggini burocratiche, dopo aver letto le prossime righe, sarete certo ben più disposti a resistere alla tentazione!

Infatti, l’art. 176 del codice in questione prevede, per chi si impossessi di beni culturali, la **reclusione fino a tre anni ed una multa da euro 31 a**



euro 516,50. “In fondo che male c’è? Quanti reperti fanno la polvere nei magazzini dei musei per insufficienza di spazio espositivo...” è un mantra che potrebbe dunque costarvi caro: trattasi di una leggerezza, ma, al contempo, di un vero e proprio **reato!**

Quella che giocosamente si è fin qui qualificata come una circostanza improbabile, in realtà, specie in un territorio quale il nostro, che nei secoli ha ospitato ben più di una civiltà, non lo è affatto. Per cui, come comportarsi? L’art. 90 del codice prescrive di denunciare il rinvenimento entro 24 ore e di provvedere alla conservazione temporanea dei beni, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, a meno che, “per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente”, non si renda necessario rimuoverli.

“Cosa ci si guadagna? Scartoffie da firmare?”. Non solo! Essendo inestimabile il valore della condizione, è invece quantificabile il premio previsto dagli articoli 92 e 93. Esattamente, il Ministero corrisponde **un premio non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate**: al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; al concessionario dell’attività di ricerca; allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge.

“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” si legge all’art. 9 della nostra Costituzione: non occorre impossessarci cupidamente di un qualcosa che è già nostro!

Stefania Maria Caruso